

**Dispositivo**

La nozione di «serbatoi normali» di cui all'articolo 24, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretata nel senso che essa non esclude i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore, purché detti serbatoi consentano l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi.

<sup>(1)</sup> GU C 189 del 29.6.2013

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da K Oy**

(Causa C-219/13) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 98, paragrafo 2 — Allegato III, punto 6 — Aliquota IVA ridotta applicabile ai soli libri stampati su carta — Libri pubblicati su supporti fisici diversi dalla carta soggetti all'aliquota IVA normale — Neutralità fiscale)*

(2014/C 409/17)

Lingua processuale: il finlandese

**Giudice del rinvio**

Korkein hallinto-oikeus

**Parte nel procedimento principale**

K Oy

**Dispositivo**

L'articolo 98, paragrafo 2, primo comma, e l'allegato III, punto 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, devono essere interpretati nel senso che, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta i libri pubblicati in formato cartaceo a un'aliquota IVA ridotta e quelli che sono pubblicati su altri supporti fisici, come CD, CD-ROM o chiavette USB, all'aliquota normale di tale imposta.

<sup>(1)</sup> GU C 178 del 22.6.2013.

---

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Iraklis Haralambidis/Calogero Casilli**

(Causa C-270/13) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Articolo 45, paragrafi 1 e 4, TFUE — Nozione di lavoratore — Impieghi nella pubblica amministrazione — Carica di presidente di un'autorità portuale — Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri — Requisito della nazionalità)*

(2014/C 409/18)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti**

Ricorrente: Iraklis Haralambidis

Convenuto: Calogero Casilli

nei confronti di: Autorità Portuale di Brindisi, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brindisi

**Dispositivo**

In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l'articolo 45, paragrafo 4, TFUE dev'essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'esercizio delle funzioni di presidente di un'autorità portuale.

<sup>(1)</sup> GU C 207 del 20.7.2013.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese**

(Causa C-277/13) <sup>(1)</sup>

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/67/CE — Articolo 11 — Trasporto aereo — Servizio di assistenza a terra — Selezione dei prestatori)

(2014/C 409/19)

Lingua processuale: il portoghese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e F.W. Bulst, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: Inez Fernandes, T. Falcão e V. Moura Ramos, agenti)

**Dispositivo**

- 1) La Repubblica portoghese, non avendo adottato le misure necessarie perché sia istituita una procedura di selezione dei prestatori autorizzati a fornire servizi di assistenza a terra per le categorie «bagagli», «operazioni in pista» nonché «merci e posta» negli aeroporti di Lisbona, Porto e Faro, conformemente all'articolo 11 della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272, pag. 36), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale articolo.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 233 del 10.8.2013

---

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eparchiako Dikastirio Lefkosias — Cipro) — Sotiris Papasavvas/O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi, Giorgios Sertis**

(Causa C-291/13) <sup>(1)</sup>

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2000/31/CE — Ambito di applicazione — Causa per diffamazione)

(2014/C 409/20)

Lingua processuale: il greco

**Giudice del rinvio**

Eparchiako Dikastirio Lefkosias